CISL SCUOLA

Segreteria Nazionale

PROMEMORIA PENSIONAMENTI DAL 1° SETTEMBRE 2010
Personale docente, educativo ed ATA

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA LORO EVENTUALE REVOCA	16 gennaio 2010

LE DOMANDE

✓ **DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COMPIUTO QUARANTENNIO**
40 anni di anzianità contributiva, maturata entro il 31.12.2010, indipendentemente dall'età

✓ **DOMANDA DI DIMISSIONI DAL SERVIZIO PER PENSIONE DI ANZIANITA'**
Requisiti richiesti, da maturare entro il 31.12.2010 (quota 95):
- **36 anni** di anzianità contributiva + **59 d'età**
- **35 anni** di anzianità contributiva + **60 d'età**

! **Vedi al riguardo anche la scheda in ultima pagina**

✓ **DOMANDA DI DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE FEMMINILE CON 61 ANNI DI ETÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA**
Il requisito di **61 anni** d'età deve essere posseduto entro il 31.12.2010

✓ **DOMANDA DI PART-TIME/PENSIONE**
Può essere presentata da coloro che maturano entro il 31.12.2010 i requisiti per la pensione di anzianità (vedi sopra). La richiesta va formulata con un'unica domanda nella quale gli interessati devono esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part-time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

✓ **REVOCA DELLA DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO GIÀ ACCORDATO LO SCORSO ANNO**

✓ **DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL 65° ANNO DI ETA'**
Coloro che compiono **65 anni** entro il 31.8.2010 sono collocati in **pensione d'ufficio** se non chiedono la proroga della permanenza in servizio.

! Il trattenimento può essere richiesto una sola volta, e **spetta di diritto**, ma non oltre il **70° anno** di età a coloro che:
- in servizio alla data del **1.10.74 - intendono** raggiungere (o avvicinarsi) alla **massima anzianità contributiva** (40 anni);
- possono raggiungere, per effetto della proroga, **l'anzianità contributiva minima** per il diritto a pensione (20 anni oppure 15 anni se in servizio al 31.12.1992).

! Può essere, altresì, richiesto il **trattenimento in servizio per due anni** fino al compimento del 67° anno di età a prescindere da particolari condizioni, ma la proroga è concessa discrezionalmente dall'Amministrazione sulla base dei seguenti criteri fissati dalla direttiva del MIUR n. 94 del 4.12.2009 (art. 72, comma 7 della legge 133/2008):
- l'istanza può essere accolta esclusivamente nel caso in cui alla data del 1.9.2010 l'interessato non raggiunga l'anzianità contributiva di 40 anni
- la domanda non può essere accolta se il personale appartiene a classi di concorso, posti o profili in esubero

LE CESSAZIONI DAL SERVIZIO AL 1° SETTEMBRE 2010

<table>
<tr><th colspan="2">TIPO DI CESSAZIONE</th><th>REQUISITO ANAGRAFICO</th><th>REQUISITO CONTRIBUTIVO</th></tr>
<tr><td rowspan="2">LIMITI DI ETA'</td><td>D'ufficio</td><td>65 anni compiuti entro il 31.8.2010</td><td rowspan="2">Minimo 20 anni di anzianità contributiva al 31.12.2010
oppure
15 anni se in servizio al 31.12.1992</td></tr>
<tr><td>A domanda</td><td>65 anni compiuti entro il 31.12.2010</td></tr>
<tr><td>LIMITI D'ETA' PERSONALE FEMMINILE</td><td>A domanda</td><td>61 anni compiuti entro il 31.12.2010</td><td>Minimo 20 anni di anzianità contributiva al 31.12.2010
oppure
15 anni se in servizio al 31.12.1992</td></tr>
<tr><td rowspan="2">40 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA</td><td>A domanda</td><td>NON RICHIESTO</td><td>40 anni di anzianità contributiva al 31.12.2010</td></tr>
<tr><td colspan="3">N.B.: Con la direttiva n. 94 del 4.12.2009 il MIUR, in applicazione dell'art. 72, co. 11, legge 133/08, ha fissato i criteri per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale che raggiunge l'anzianità contributiva di 40 anni alla data del 31 agosto 2010 e del 31 agosto 2011 (periodo di applicazione della norma).
Qualora nel periodo citato, l'interessato maturi il diritto a conseguire un ulteriore scatto stipendiale, la decorrenza della risoluzione del contratto potrà essere differita al raggiungimento del miglioramento retributivo.
Il dovuto preavviso dovrà essere inoltrato agli interessati dai Dirigenti Scolastici, entro il 28 febbraio 2010.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">DIMISSIONI VOLONTARIE</td><td rowspan="4">A domanda</td><td>59 anni compiuti entro il 31.12.2010</td><td>36 anni di anzianità contributiva al 31.12.2010</td></tr>
<tr><td colspan="2">N.B.: Ai fini del raggiungimento della quota 95, superati i 59 anni di età e i 35 anni di contribuzione, concorrono anche i mesi o frazione di mese.</td></tr>
<tr><td>60 anni compiuti entro il 31.12.2010</td><td>35 anni di anzianità contributiva al 31.12.2010</td></tr>
<tr><td>non richiesto</td><td>40 anni di anzianità contributiva al 31.12.2010</td></tr>
</table>

Nota bene

- ✓ *Le domande di pensionamento devono essere corredata dai moduli scaricabili dal sito internet www.inpdap.it*
- ✓ *Le domande devono essere indirizzate alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio, se diversa) che provvederà al successivo inoltro all'USP e alla sede provinciale dell'INPDAP, nonché all'inserimento delle cessazioni al SIDI entro il 1°.2.2010*
- ✓ *L'invio all'INPDAP degli elementi necessari per la definizione della posizione pensionistica e previdenziale degli interessati, è effettuato dagli USP tramite sistema informatico*
- ✓ *L'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario, accertata dall'USP, deve essere comunicata agli interessati entro il 31.3.2010. Entro i 5 giorni successivi al ricevimento è possibile ritirare la domanda di dimissioni.*
- ✓ *Anzianità contributiva = servizio prestato + periodi e servizi computati, riscattati e ricongiunti + maggiorazioni*

ATTENZIONE !!!

PENSIONE DI ANZIANITA': PER LA "QUOTA 95" SI CONTANO ANCHE I MESI

Con riferimento ai requisiti richiesti per la maturazione della pensione di anzianità, dal 1° luglio 2009 è stato introdotto il seguente "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione di anzianità si acquisisce al raggiungimento di una quota che deriva dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva posseduta (Tabella B allegata alla legge 247/2007):

Periodo	Quota	Requisito contributivo minimo	Età anagrafica minima
fino al 31.12.2010	95	35	59
anni 2011 e 2012	96	35	60
dal 2013	97	35	61

L'INPDAP, con circolare n. 7 del 13.5.2008 ha precisato che ai fini del raggiungimento della quota, fermi restando i requisiti minimi di età e contribuzione previsti dalla normativa citata, valgono anche le frazioni di anno (mesi e giorni) riferite sia all'età anagrafica che all'anzianità contributiva.

L'INPS, con circolare n. 60 del 15.5.2008, ha fornito una dettagliata esposizione, corredata di esempi, delle modalità con cui le frazioni concorrono al calcolo.

Per i pensionamenti del personale della scuola decorrenti dal 1° settembre 2010 si possono ipotizzare le seguenti situazioni riferite a personale che ha comunque pienamente raggiunto al 31.12.2010 sia i 59 anni di età che i 35 anni contributivi:

- *la quota 95 si considera acquisita in caso di età anagrafica di 59 anni e 7 mesi e di anzianità contributiva di 35 anni e 5 mesi*
- *la quota 95 non si considera raggiunta in presenza di età anagrafica di 60 anni e 2 mesi e anzianità contributiva di 34 anni e 11 mesi. In questo caso, infatti, pur se è superata la quota 95, non è maturato il requisito minimo richiesto di 35 anni di anzianità contributiva*

Sulla materia sarà comunque indispensabile un momento di confronto con l'Amministrazione perché siano individuate in modo certo e chiaro le modalità di calcolo, tenendo conto che entro il 31 marzo 2010 va verificata la sussistenza dei requisiti per tutti coloro che presentano domanda di collocamento in pensione.